

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti)</i>	22
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri. C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco, C. 5274 Cazzola, C. 5356 Vassallo e C. 5370 Favia (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5370 Favia</i>)	12
DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	14
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 487 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	45
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 490 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>).	16
Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. Testo unificato C. 4698 Narducci ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	20
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	46
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 4662 Valducci ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	21
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	48

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
AVVERTENZA	21

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Giovanni Ferrara, Carlo De Stefano e Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.

C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono stati presentati 66 emendamenti (*vedi allegato 1*) riferiti al testo del decreto-legge n. 79 del 2012, alcuni dei quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre,

che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

Fa quindi presente che sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

gli articoli aggiuntivi Favia 2-*quinquies*.01 e 2-*quinquies*.02, che recano disposizioni in materia di finanziamento degli interventi di protezione civile;

gli identici articoli aggiuntivi Catanoso 3-*bis*. 03 e Fallica 3-*bis*. 04, che recano disposizioni concernenti il procedimento negoziale relativo ai profili professionali amministrativo-contabile e tecnico-informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre a prevedere una delega legislativa per il riordino dei medesimi profili;

gli identici articoli aggiuntivi Amici 4-*ter*.019, Bragantini 4-*ter*.018 e Favia 4-*ter*.020, volti a ripristinare per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco i benefici economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio;

l'articolo aggiuntivo Favia 4-*ter*.024, volto a modificare disposizioni di rango regolamentare in materia di reclutamento, avanzamento e impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

l'emendamento Favia 5.5, volto a destinare anche ai settori dell'interno e della giustizia gli stanziamenti previsti dal fondo

per gli interventi urgenti e indifferibili disciplinato dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2009;

gli identici emendamenti Marinello Dis. 1.5, Fiano Dis. 1.6 e Favia Dis.1.7, volti a differire l'esercizio di una delega in materia di trattamento previdenziale per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Comunica infine che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione sul provvedimento in esame.

Ettore ROSATO (PD) intervenendo con riguardo alla valutazione di inammissibilità dell'emendamento Fiano Dis. 1.6, di cui comprende le ragioni, intende peraltro sottolineare come la delega legislativa in questione sia stata inserita nel corso dell'esame presso il Senato con un emendamento ivi presentato. Sottolinea, pertanto, come non sia accettabile che vi siano valutazioni così differenti nei due rami del Parlamento.

Donato BRUNO, *presidente*, prima di passare all'esame degli emendamenti presentati, intende preliminarmente fare presente che sono in corso contatti tra il Governo ed i rappresentanti dei gruppi presso i due rami del Parlamento per valutare se ci sono le condizioni per modificare il provvedimento in titolo, ferma restando l'esigenza di assicurarne la conversione in legge. Considerato tuttavia che gli esiti di tali contatti saranno noti nei prossimi giorni, prospetta la possibilità che i rappresentanti dei gruppi ritirino in questa fase dell'*iter* tutti gli emendamenti presentati, rinviando l'esame nel merito ed ogni relativa valutazione ad un momento successivo.

Ritira quindi il proprio articolo aggiuntivo 02.01.

Mario TASSONE (UdCpTP) prende atto di quanto testè evidenziato dal presidente e fa presente che il suo gruppo non ha presentato proposte emendative al provvedimento in esame

Maurizio TURCO (PD) prende atto di quanto testè evidenziato dal presidente ma rileva come da parte sua non sia possibile ritirare il proprio emendamento Dis 1.1, considerato che esso incide su una disposizione di cui sono evidenti i profili di incostituzionalità.

Maurizio IAPICCA (Misto-G.Sud-PPA) ritira i propri emendamenti e, d'intesa con il collega Fallica, quelli presentati dallo stesso, di cui è cofirmatario.

Jole SANTELLI (PdL) prende atto di quanto testè evidenziato dal presidente ma evidenzia come alcune perplessità manifestate con gli emendamenti presentati appaiano condivisibili. Dichiara quindi la disponibilità a ritirare gli emendamenti presentati dal suo gruppo solo se contestualmente lo stesso verrà fatto dagli altri gruppi, così da rinviare alla successiva fase dell'*iter* ogni valutazione sul merito.

Gianclaudio BRESSA (PD) rileva come sia indiscutibile che alcune disposizioni recate dal provvedimento in esame ed introdotte nel corso dell'esame al Senato siano molto poco coerenti rispetto al contenuto originario del decreto-legge. Al contempo, è evidente che vi è la necessità di rivedere alcune palesi sviste. Resta peraltro la necessità di assicurare un coordinamento tra il Governo ed i rappresentanti dei gruppi affinché sia assicurata la conversione in legge del provvedimento nel momento in cui la Camera approvasse talune modifiche, a suo avviso auspicabili.

Dichiara quindi la disponibilità a ritirare le proposte emendative del suo gruppo di fronte alla garanzia di poter modificare il provvedimento nella successiva fase di esame in Assemblea. Preso peraltro atto del percorso prefigurato dal presidente, sottoscrive e ritira tutte le proposte emendative presentate da deputati del suo gruppo.

Giuseppe CALDERISI (PdL) sottoscrive e ritira tutte le proposte emendative presentate da deputati del suo gruppo.

David FAVIA (IdV) rileva come il decreto-legge in titolo dovrà essere convertito in legge entro il 19 agosto e vi sono quindi, a suo avviso, i tempi per una modifica in questo ramo del Parlamento.

Matteo BRAGANTINI (LNP) rileva come il testo approvato dal Senato sia, ad avviso del suo gruppo, molto migliorativo rispetto a quello originario, soprattutto per quanto attiene alla materia delle armi, la cui previsione iniziale rischiava di dare luogo ad una grande confusione ed ad un aumento delle spese per gli enti locali senza risolvere la questione dei limiti al possesso delle armi.

Sono stati quindi fatti passi in avanti importanti, anche per quanto attiene alle altre disposizioni. Rileva peraltro che, considerato che vi sono ulteriori nodi problematici su cui occorrerebbe intervenire, si potrebbero approvare alcune limitate modifiche alla Camera, previa intesa con il Senato, e convertire il provvedimento in tempo utile.

Considerato quanto evidenziato dal presidente ed alla luce delle considerazioni testè esposte, ritira tutte le proposte emendative del suo gruppo.

Giorgio CONTE (FLpTP) ritira le proposte emendative del suo gruppo.

David FAVIA (IdV) fa presente che da parte del suo gruppo sono state presentate numerose proposte emendative al decreto-legge in esame, che ritiene l'ennesimo provvedimento d'urgenza presentato senza i necessari requisiti costituzionali e lesivo di principi fondamentali dell'ordinamento. Esso reca norme eterogenee senza nemmeno realizzare l'attesa riforma dei vigili del fuoco. Ribadisce quindi l'atteggiamento di particolare criticità del suo gruppo rispetto ad un provvedimento *omnibus* che non disciplina le materie ivi previste come dovrebbe e che interferisce su testi *in itinere* come il decreto-legge in materia di *spending review*, attualmente all'esame del Senato.

Pe quanto attiene all'articolo 1, poi, diversamente da quanto testè sostenuto

dal collega Bragantini, evidenzia l'opportunità di ripristinare il testo originario del decreto-legge relativamente alle armi da fuoco, che costituisce un ambito in cui la deregolamentazione è negativa.

Preso peraltro atto del percorso prospettato dal presidente, ritira tutte le proposte emendative del suo gruppo, ribadendo la necessità di approvare, nella successiva fase dell'*iter* parlamentare, alcune necessarie modifiche al testo in esame.

Alfredo MANTOVANO (PdL) rileva con preoccupazione il fatto che l'articolo 5 del decreto in esame introduce una forte limitazione sui fondi previsti dalla legge in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura. A suo avviso, se il provvedimento potrà essere modificato alla Camera, l'articolo 5 dovrà essere tra le disposizioni da rivedere; diversamente, invita il Governo a prevedere, in un prossimo decreto, un intervento correttivo di questa norma, che, a suo parere, non può essere considerata coerente con l'impegno delle istituzioni nella lotta contro la mafia e nel sostegno delle sue vittime.

Il sottosegretario Giovanni FERRARA ricorda che l'articolo 5 è già stato esaminato dal Senato, che non ha ritenuto di apportarvi modificazioni e che, in ogni caso, la norma in questione prevede che, delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, siano destinate alle esigenze dei Ministeri soltanto le somme che risultano disponibili al termine di ogni esercizio finanziario. Fa presente che al termine di ogni esercizio finanziario risultano disponibili somme sul Fondo in questione, anche perché la procedura di attribuzione dei benefici previsti dalla legge per le vittime dei reati mafiosi è alquanto complessa. Dichiarò comunque la disponibilità del Governo a riflettere sulla questione segnalata dal deputato Mantovano e lo invita, ove non fosse possibile modificare la norma in questa fase, a presentare un

ordine del giorno per impegnare il Governo a intervenire in altro provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati, ad eccezione dell'emendamento Turco dis. 1.2, che il presentatore insiste perché sia posto in votazione.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Turco dis. 1.2.

Il sottosegretario Giovanni FERRARA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Maurizio TURCO (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, raccomanda l'approvazione del suo emendamento, volto a sopprimere la proroga della delega legislativa per il riordino della Croce rossa italiana e quindi a sanare quella che ritiene una vera e propria incostituzionalità del testo. Osserva che la Commissione affari costituzionali non può fingere di ignorare un problema che è stato segnalato anche dal Comitato per la legislazione e preannuncia che la sua parte politica, per impedire l'approvazione del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sta valutando la presentazione di una pregiudiziale di costituzionalità sul decreto, anche se ne condivide il contenuto. Conclude affermando che con lo schema di decreto attuativo della delega scaduta si sta cercando di « socializzare » i costi del personale della Croce rossa e di privatizzarne gli immobili.

La Commissione respinge l'emendamento Turco dis. 1.2.

Donato BRUNO, *presidente*, propone che, in attesa che pervengano i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, la Commissione prosegua i propri lavori in sede referente.

La Commissione concorda.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri.

C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco, C. 5274 Cazzola, C. 5356 Vassallo e C. 5370 Favia.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5370 Favia).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 5370 Favia: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza ». Considerato che la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge in titolo, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Sesa AMICI (PD), *relatore*, illustra la proposta di legge Favia, la quale novella la legge sulla cittadinanza al fine di prevedere – come altre proposte presentate – che il minore straniero che sia nato nel territorio della Repubblica e i cui genitori siano legalmente residenti in Italia da almeno cinque anni, anche se successivi alla sua nascita, acquisti la cittadinanza a seguito di una dichiarazione di volontà espressa in tal senso dai genitori di comune accordo tra loro. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana, se in possesso di altra cittadinanza, rendendone dichiarazione scritta all'autorità competente. In mancanza di dichiarazione di volontà dei genitori, il soggetto acquista la cittadinanza a seguito di una propria dichiarazione di volontà espressa entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

Osserva che la proposta Favia contiene anche una norma transitoria, ai sensi della quale i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge abbiano raggiunto la maggiore età e per i quali sussistano i

nuovi requisiti introdotti dalla proposta di legge stessa, acquistino la cittadinanza italiana se esprimono una dichiarazione in tal senso entro tre anni.

Matteo BRAGANTINI (LNP) evidenzia la necessità di disporre di un tempo adeguato per approfondire i contenuti delle nuove proposte di legge che vengono presentate sulla materia in discussione, prima di passare alla fase emendativa.

Evidenzia infatti, senza alcun intento provocatorio, che da parte del suo gruppo vi è l'intenzione di ponderare bene le questioni poste, valutandone tutti i profili. Ritiene pertanto opportuno che la discussione generale non si concluda nella giornata odierna, preannunciando l'intenzione di svolgere interventi da parte del suo gruppo la prossima settimana.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la presentazione di nuove proposte di legge su una determinata materia è consentita in ogni momento della discussione in sede referente e anche successivamente e che l'abbinamento delle proposte che vertono sull'identica materia di proposte già all'ordine del giorno della Commissione è obbligatoria in base al regolamento. Fa inoltre presente che la Commissione sta svolgendo l'esame preliminare e che i commissari sono liberi di manifestare le proprie posizioni anche nelle fasi successive di esame del provvedimento.

Mario TASSONE (UdCpTP) concorda con quanto testè evidenziato dal presidente, che appare pienamente corretto rispetto alle previsioni regolamentari. Rivela come la materia sia oggetto di esame da tempo da parte della Commissione e come, al contempo, sia indubbio il diritto di ciascun deputato di presentare una proposta di legge sul tema. Vi è peraltro la possibilità di proporre modifiche nella successiva fase emendativa.

Occorre quindi, a suo avviso, un'intesa sul piano politico per definire il prosieguo dei lavori, sottolineando comunque la volontà del suo gruppo di giungere alla conclusione dell'*iter*.

Piorguido VANALLI (LNP) ritiene che, fintantoché vengono abbinate nuove proposte di legge, la discussione di carattere generale debba essere mantenuta aperta in quanto anche chi è già intervenuto può voler prendere nuovamente la parola per potersi esprimere sulle nuove proposte di legge.

Sesa AMICI (PD), *relatore*, richiama quanto evidenziato dalla collega Bertolini, relatrice anch'essa sui provvedimenti titolo, riguardo all'*iter* delle proposte di legge C. 103 e abbinate in materia di cittadinanza.

Rispetto alla questione posta dai colleghi del gruppo Lega Nord Padania, sottolinea come la Commissione stia affrontando questioni la cui serietà non andrebbe mai sottovalutata. Si tratta di disposizioni che intervengono sulle persone e la serietà del tema ne richiede altrettanta da parte di tutti i gruppi.

Evidenzia come tutte le proposte in titolo partano da un dato ben chiaro: la previsione di un diritto all'acquisto della cittadinanza italiana. Considerate le posizioni dei diversi gruppi, la questione fondamentale attiene quindi a questo: l'attribuzione di un diritto – più o meno temperato – al minore nato in Italia da genitori stranieri.

È pertanto opportuno che da parte dei colleghi del gruppo Lega Nord Padania sia chiarito ulteriormente se vi è o meno la volontà di intervenire rispetto alla normativa vigente. Per quanto riguarda il gruppo del Popolo della libertà, ricorda che, allo stato, sono state presentate e abbinate le proposte di legge C. 2904 Sbai e C. 5274 Cazzola e chiede quindi se tale sia la posizione del gruppo sulla materia.

Piorguido VANALLI (LNP) fa presente alla deputata Amici che la posizione della Lega Nord Padania è stata più volte espressa in termini chiari e inequivocabili: il suo gruppo è contrario ad ogni modifica della vigente legge sulla cittadinanza, ritenendo che questa vada bene così com'è.

Jole SANTELLI (PdL) ricorda di aver presentato la proposta di legge C. 1048

recante « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre norme in materia di cittadinanza », abbinata alle proposte di legge C. 103 e altre, che disciplinava nel complesso alla materia, ivi compreso il tema dei minori.

Sesa AMICI (PD), *relatore*, rileva che se quella è la posizione del gruppo del Popolo della libertà appare difficile poter giungere ad un testo unificato delle proposte di legge.

Affronterà comunque la questione d'intesa con la collega Bertolini, relatrice anch'essa sui provvedimenti in titolo.

Jole SANTELLI (Pdl), intervenendo sulle proposte in esame, rileva che il tema della cittadinanza ai minori stranieri nasce da uno stralcio della materia più ampia della cittadinanza, ma ne rappresenta il centro e il cuore. È infatti il punto più dirimpiente dell'intera questione, con la proposta di introdurre il principio dello *ius soli* per l'acquisizione della cittadinanza. Non a caso si tratta del punto dove sono più ampie le divergenze di posizione tra le forze politiche.

Inoltre osserva come in modo a suo avviso del tutto sbagliato si trasformi il discorso sulla cittadinanza in un discorso « pro o contro » l'immigrazione. Si crea così confusione nell'opinione pubblica, facendo credere che esistano rilevanti differenze tra chi è cittadino e chi non lo è. L'unica vera differenza è nell'ottenimento dei diritti politici, in particolare il diritto di voto.

Riguardo alle proposte di legge all'esame, la proposta di cui è primo firmatario l'onorevole Bressa parte dal presupposto che la cittadinanza sia un diritto sociale, sviluppando una costruzione che rischia di ridurre la portata stessa del concetto di cittadinanza. La posizione del gruppo del Popolo della Libertà è al contrario che la cittadinanza non sia un diritto ma una concessione. Questo vuol dire che si può essere cittadini o dalla nascita o per scelta.

Il problema vero, sulla cui risoluzione possono essere trovate convergenze, è costituito dagli intralci burocratici che allungano i tempi per la concessione della citta-

dinanza a quei ragazzi stranieri nati in Italia che ne fanno richiesta al compimento della maggiore età. Si potrebbe pensare, ad esempio, ad anticipare la data per la richiesta della cittadinanza, in modo da farla ottenere al compimento dei diciotto anni.

Invita a guardare all'esperienza di altri paesi europei, come la Gran Bretagna e la Francia, anche se hanno alle spalle una lunga storia di colonialismo. In questi paesi, nelle seconde o terze generazioni di immigrati l'acquisizione della cittadinanza è infatti interpretata come un'imposizione dall'alto.

Riprendendo il discorso della differenza tra immigrazione e cittadinanza, sottolinea come il tema vero siano le condizioni di vita degli immigrati che rappresentano un reale problema sociale. È la vera questione che va affrontata. Se si preferisce affrontare invece il tema della cittadinanza si rischia di creare una differenza sostanziale tra cittadini, di far nascere cittadini di « serie A » e di « serie B ».

Donato BRUNO, *presidente*, rilevato che vi sono altri iscritti a parlare, propone di rivedere gli accordi intervenuti e di proseguire la discussione di carattere generale ancora nella seduta di martedì 31 luglio.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.45.

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.

C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i seguenti pareri: fa-

vorevole della Commissione giustizia e della Commissione finanze; favorevole con una condizione della Commissione cultura; favorevole con osservazioni della Commissione affari sociali; favorevole con una condizione della Commissione attività produttive e della Commissione ambiente; favorevole con un'osservazione della Commissione lavoro. Ricorda che la Commissione bilancio esprimerà il proprio parere direttamente all'Aula e che la Commissione parlamentare per le questioni regionali non si esprimerà.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice, deputata Stasi, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance.

Atto n. 487.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i rilievi della Commissione bilancio. Quindi, sostituendo la relatrice, che ha dovuto allontanarsi per concomitanti impegni istituzionali, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Claudio D'AMICO (LNP), dopo aver riferito che lo schema di decreto in esame è stato oggetto di lunga e animata discussione nella Commissione bilancio, ai fini della deliberazione dei rilievi, si dice stupefatto che nella Commissione di merito si possa presentare una proposta di parere favorevole che non tiene conto degli aspetti problematici del provvedimento. Fa presente che lo schema in esame non soltanto non riduce l'onere di mantenimento degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente — come a suo avviso sarebbe invece doveroso in una congiuntura economica come quella attuale, nella quale il Governo chiede ai cittadini gravi sacrifici per il risanamento delle finanze pubbliche — ma addirittura, per effetto di alcune norme, potrebbe determinare perfino un aggravio di costi. Fa presente, per esempio, che il provvedimento comporta un costo per la costituzione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, laddove questo organismo dovrebbe, nelle indicazioni della disciplina che lo prevede, essere istituito senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Invita pertanto il presidente, nella sua funzione di relatore, a riformulare la proposta di parere, per porre come condizione del parere favorevole il recepimento di tutti i rilievi deliberati dalla Commissione bilancio, la quale, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, non si pronuncia per il Governo, ma per la Commissione di merito.

Pierguido VANALLI (LNP) sottolinea che, nella logica dell'articolo 96-ter del regolamento, i rilievi sono osservazioni che una Commissione formula ad altra Commissione, competente in via principale, e che non hanno esito se questa non li recepisce. Ritiene quindi che la Commissione affari costituzionali non possa ignorare i rilievi della Commissione bilancio e preannuncia quindi che il suo gruppo voterà contro una proposta di parere favorevole che non ponga come condizione quella del recepimento, da parte del Governo, dei rilievi formulati dalla Commissione bilancio.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che gli schemi di questo tipo sono assegnati alla Commissione affari costituzionali in quanto questa esamina i profili di ordine generale della organizzazione della pubblica amministrazione, mentre i profili di carattere finanziario sono oggetto specifico di esame della Commissione bilancio. Quanto poi all'organo destinatario dei rilievi della Commissione bilancio, fa presente che il regolamento, proprio in considerazione della speciale importanza dei rilievi attinenti ai profili finanziari di un provvedimento, ha previsto, all'articolo 96-ter, comma 5, che i rilievi della Commissione bilancio, oltre ad essere trasmessi alla Commissione di merito, siano comunque inoltrati al Governo.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
Atto n. 490.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2012.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), *relatore*, preannuncia che nella prossima seduta intende presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame, una volta svolti i necessari approfondimenti con gli altri gruppi, affinché si possa giungere ad un testo condiviso.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.15.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, avverte che svolgerà la relazione introduttiva, riservandosi di presentare una proposta di parere nella prossima seduta, dopo aver svolto alcuni approfondimenti in relazione a determinati contenuti del testo in esame, ricorda che questo riordina complessivamente la disciplina in materia di condominio degli edifici, con importanti novità rispetto al testo originario approvato in prima lettura dal Senato il 26 gennaio 2011. In particolare, rispetto al testo approvato dal Senato, la Commissione ha soppresso alcune norme, ritenendo che potessero comportare un incremento del contenzioso giudiziario; ha modificato alcune disposizioni che riducevano eccessivamente i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea (in particolare in relazione alla modifica delle destinazioni d'uso delle parti comuni e alle innovazioni); ha definito il concetto di « controversia in materia di condominio », al

fine dell'applicazione della mediazione obbligatoria; ha disciplinato il tema della morosità del condomino; ha previsto l'istituzione, presso l'Agenzia del territorio, del Repertorio dei condomini e del Registro degli amministratori di condominio.

Il provvedimento consta di 32 articoli, che novellano il Capo II del Titolo VII del Libro III del codice civile, gli articoli 63 e seguenti delle disposizioni di attuazione e alcune leggi speciali.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1117 del codice civile, introducendo una definizione più articolata di « parti comuni » dell'edificio; sono ora esplicitamente compresi nelle parti comuni le facciate, i parcheggi, i sottotetti, gli impianti di condizionamento, quelli per la ricezione radio TV, anche satellitare o via cavo.

L'articolo 2 introduce due nuovi articoli nel codice civile. L'articolo 1117-*bis* chiarisce l'ambito applicativo della disciplina sul condominio, esteso a complessi immobiliari composti da unità unifamiliari (condominio « orizzontale », per esempio villette a schiera) nonché ai cosiddetto supercondomini. L'articolo 1117-*ter* detta una specifica procedura per la tutela contro le attività che incidano negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni; non solo l'amministratore, ma anche il singolo condomino, può diffidare l'esecutore della condotta e chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche attraverso azioni giudiziarie.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 1118 del codice civile per precisare che il singolo condomino può distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento in presenza di due condizioni: che l'unità abitativa non goda della normale erogazione di calore, per problemi tecnici all'impianto condominiale, che non vengono risolti nel corso di una intera stagione di riscaldamento; e che il distacco non comporti squilibri tali da compromettere la normale erogazione di calore agli altri condomini o aggravii di spesa. In tali casi il rinunziante è tenuto a concorrere esclusivamente al pagamento

delle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

L'articolo 4 modifica l'articolo 1119 del codice civile, in materia di indivisibilità del condominio prevedendo che le parti comuni possano essere soggette a divisione solo in presenza di una delibera unanime che le sottragga all'uso comune.

L'articolo 5 novella l'articolo 1120 del codice civile, in materia di innovazioni. Il testo conferma che i condomini – a maggioranza degli intervenuti all'assemblea, che rappresentino almeno i 2/3 dei millesimi – possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni ma aggiunge che per le innovazioni che hanno ad oggetto sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti, abbattimento di barriere architettoniche, contenimento consumi energetici, parcheggi, installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti centralizzati radiotelevisivi e telematici è sufficiente la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà dei millesimi.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 1122 del codice civile escludendo che il condomino possa eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico dell'edificio. L'amministratore deve in ogni caso essere avvisato prima dell'avvio dei lavori ai fini della relativa comunicazione in assemblea.

L'articolo 7 introduce due nuovi articoli nel codice civile. L'articolo 1122-*bis*, disciplina le installazioni non centralizzate di impianti autonomi per la ricezione radiotelevisiva nonché l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La disposizione riconosce il diritto del condomino a provvedere, senza un preventivo voto dell'assemblea, e prevede che, per la progettazione e l'esecuzione dell'impianto, i condomini debbano lasciare libero accesso alle loro proprietà individuali. L'intervento dell'assemblea condominiale è richiesto – con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino i 2/3 dei millesimi – soltanto quando siano

necessarie modifiche alle parti comuni; in tal caso possono essere ordinate modifiche al progetto iniziale e richiesta garanzia per eventuali danni. L'articolo 1122-*ter* richiede, per l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio, la maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno la metà dei millesimi.

L'articolo 8 novella l'articolo 1124 del codice civile sancendo l'equiparazione tra scale ed ascensori ai fini del riparto delle spese di manutenzione e sostituzione.

Gli articoli 9 e 10 riguardano l'amministratore del condominio. In particolare, l'articolo 9 sostituisce l'articolo 1129 del codice civile e pone in capo all'amministratore una serie di specifici obblighi da assolvere (comunicazione di dati anagrafici, professionali e fiscali, obbligo di pubblicità della documentazione condominiale, assicurazione professionale) a fini di trasparenza, verifica della qualifica professionale e controllo del suo operato. La disposizione prevede l'apertura di un conto corrente bancario o postale a nome del condominio nonché il raddoppio (da uno a due anni) della durata in carica dell'amministratore. Infine, l'articolo 9 amplia e tipizza i gravi motivi alla base della revoca dell'incarico: si segnalano, in particolare, l'omissione del rendiconto di gestione per un anno, irregolarità nella tenuta della documentazione del condominio, la mancata apertura del conto del condominio, irregolarità fiscali, l'inerzia nel promuovere l'azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute dal condominio.

L'articolo 10 integra l'attuale formulazione dell'articolo 1130 del codice civile, in materia di attribuzioni dell'amministratore, aggiungendo in particolare l'esecuzione degli adempimenti fiscali; la tenuta di due nuovi registri obbligatori; la conservazione di tutta la documentazione; la consegna al condomino che ne faccia richiesta dell'attestazione dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso; la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale di gestione.

L'articolo 11 inserisce nel codice civile l'articolo 1130-*bis* relativo al rendiconto

condominiale annuale prevedendo che in particolari ipotesi l'assemblea possa nominare a fini consultivi e di controllo contabile un consiglio di condominio.

L'articolo 12 modifica l'articolo 1131 del codice civile, in materia di rappresentanza del condominio da parte dell'amministratore, specificando che l'amministratore rappresenta anche i condomini assenti o dissenzienti.

L'articolo 13 ha un duplice contenuto: da una parte riformula l'articolo 1134 del codice civile confermando, nella sostanza, il contenuto della norma vigente relativa all'esclusione del diritto al rimborso per le spese fatte dal condomino che ha assunto la gestione delle cose comuni senza autorizzazione; dall'altra parte novella l'articolo 1135 del codice civile, in materia di attribuzioni dell'assemblea condominiale, prescrivendo la costituzione di un fondo speciale, di importo pari all'ammontare dei lavori, in caso di deliberazione di opere di manutenzione straordinaria o di innovazioni.

L'articolo 14 sostituisce l'articolo 1136 del codice civile, abbassando i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea. In particolare, la disposizione prevede la validità della costituzione dell'assemblea in prima convocazione ove sia presente la maggioranza dei condomini (attualmente servono i 2/3 dei condomini) che rappresentano i 2/3 dei millesimi (primo comma). In tal caso la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio (secondo comma); le deliberazioni dell'assemblea in seconda convocazione sono valide se ottengono un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti (anziché 1/3 dei partecipanti al condominio); rimane ferma la necessità che i voti favorevoli alla delibera costituiscano 1/3 dei millesimi (terzo comma); le deliberazioni sulla nomina e revoca dell'amministratore, sulle innovazioni di interesse sociale (sicurezza, barriere architettoniche, parcheggi, impianti centralizzati etc.) e sulle riparazioni straordinarie sono valide se prese a maggioranza degli intervenuti e

almeno la metà dei millesimi (attualmente sono necessari i 2/3 dei millesimi) (quarto comma); le deliberazioni su tutte le altre innovazioni (articolo 1120, primo comma) e sulle installazioni non centralizzate di impianti autonomi (TV ed energia) sono adottate con la maggioranza degli intervenuti ed i 2/3 dei millesimi (quinto comma); l'accertamento della regolarità della convocazione all'assemblea (sesto comma) e l'obbligo di redigere il processo verbale (settimo comma).

L'articolo 15 sostituisce l'articolo 1137 del codice civile, in materia di impugnazione delle deliberazioni assembleari attribuendo la legittimazione ad impugnare, oltre che al condomino dissenziente e all'assente, anche all'astenuo.

L'articolo 16 coordina il terzo comma dell'articolo 1138 (sull'approvazione del regolamento di condominio), con le nuove disposizioni dell'articolo 1130 del codice civile (sulle attribuzioni dell'amministratore). Inoltre, con l'aggiunta di un comma all'articolo 1138, la Commissione ha specificato che le norme del regolamento di condominio non possono porre limiti alle destinazioni d'uso delle singole unità immobiliari né vietare di possedere animali da compagnia.

L'articolo 17 novella l'articolo 2659, primo comma, del codice civile, stabilendo che chi domanda la trascrizione nei registri immobiliari di un atto tra vivi debba presentare al conservatore una nota nella quale devono essere indicati, per i condomini, anche l'eventuale loro denominazione, ubicazione e codice fiscale.

Gli articoli da 18 a 27 della proposta di legge intervengono sulle disposizioni di attuazione del codice civile. In particolare, l'articolo 18 sostituisce l'articolo 63, in tema di riscossione dei contributi dai singoli condomini. La disposizione prevede che per la riscossione delle somme dovute dai condomini, l'amministratore può attivare la procedura d'ingiunzione senza autorizzazione dell'assemblea; che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori del condominio i dati dei condomini morosi, affinché questi possano agire in prima battuta nei loro confronti (rivolgendosi solo in un se-

condo momento ai condomini in regola con i pagamenti); che l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato quando la mora nel pagamento dei contributi di sia protratta per un semestre (attualmente è necessaria una specifica disposizione del regolamento condominiale).

L'articolo 19 interviene con finalità di coordinamento sull'articolo 64 delle disposizioni di attuazione, in tema di revoca dell'amministratore. L'articolo 20 novella l'articolo 66 di queste in ordine alle modalità di convocazione dell'assemblea di condominio. La disposizione stabilisce che l'avviso di convocazione dell'assemblea – che può essere trasmesso anche per posta elettronica certificata o fax – deve contenere l'ordine del giorno della stessa (principio già ampiamente affermato dalla giurisprudenza); che ogni omissione relativa alla convocazione dell'assemblea rende le delibere assunte annullabili; che l'assemblea in seconda convocazione non può tenersi lo stesso giorno nel quale era prevista l'assemblea in prima convocazione; che nessuna assemblea di condominio può essere convocata nei giorni in cui ricorre una festività religiosa (riconosciuta dalla Chiesa cattolica o dalle confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato); che per velocizzare la procedura è possibile già in sede di prima convocazione dell'assemblea indicare data e luogo delle eventuali successive convocazioni.

L'articolo 21 sostituisce l'articolo 67 delle disposizioni di attuazione, relativo alle modalità di partecipazione all'assemblea condominiale (caratteristiche e limiti della delega). La riforma disciplina inoltre l'assemblea per la gestione delle parti comuni a più edifici o a più condomini (ogni condominio designa il proprio rappresentante che agisce su mandato e riferisce all'amministratore del proprio condominio gli esiti dell'assemblea).

Con finalità di coordinamento, l'articolo 22 riscrive l'articolo 68 delle disposizioni di attuazione, in tema di tabelle millesimali mentre l'articolo 23 interviene sull'articolo 69 delle disposizioni di attuazione relativo

alla revisione delle tabelle millesimali. In particolare, la proposta afferma il principio per cui la revisione delle tabelle può essere effettuata, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio, nelle seguenti ipotesi: errore di calcolo materiale e mutate condizioni dell'immobile.

L'articolo 24 interviene sull'articolo 70 delle disposizioni di attuazione, per aggiornare il valore delle sanzioni pecuniarie per la violazione del regolamento di condominio.

L'articolo 25 riscrive l'articolo 71 delle disposizioni di attuazione, per introdurre una compiuta disciplina del Repertorio dei condominii istituito presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio. Il repertorio dovrà contenere l'anagrafe di ogni condominio comprensiva di tutte le principali delibere condominiali, i regolamenti, i bilanci e gli atti di contenzioso. Spetterà all'amministratore comunicare ogni atto soggetto ad annotazione all'Agenzia del territorio entro 30 giorni dal compimento, pena una sanzione amministrativa pecuniaria.

L'articolo 26 inserisce tre nuovi articoli nelle disposizioni di attuazione. L'articolo 71-bis istituisce presso l'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio il Registro degli amministratori di condominio, disciplinando i requisiti per l'esercizio della professione (godimento dei diritti civili, assenza di specifici carichi penali, titolo di studio, formazione, assicurazione professionale), che viene consentito anche in forma societaria. Peraltro, la disposizione che prevede una sospensione dal registro per gravi negligenze professionali, consente l'esercizio della professione anche a coloro che non sono iscritti nel registro.

L'articolo 71-ter prevede che l'assemblea possa disporre la creazione di un sito internet del condominio, ad accesso individuale e protetto, per consultare tutti gli atti e i rendiconti mensili. L'articolo 71-quater definisce le controversie in materia di condominio (al fine dell'applicazione della disciplina sulla mediazione obbligatoria), come quelle derivanti dalla violazione o errata

applicazione del capo II del titolo VII del libro III del Codice civile (artt. 1117-1139) e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni di attuazione. La disposizione disciplina inoltre alcuni specifici aspetti della mediazione di queste controversie.

L'articolo 27 introduce nelle disposizioni di attuazione l'articolo 155-bis che detta una disciplina transitoria per l'adeguamento degli impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva esistenti al momento dell'entrata in vigore della riforma.

Gli artt. 28, 29 e 30 hanno finalità di coordinamento sostituendo in alcune leggi speciali (su abbattimento delle barriere architettoniche, risparmio energetico e installazione di impianti televisivi) il riferimento all'articolo 1136 del codice civile con l'articolo 1120, II comma del codice civile.

L'articolo 31 definisce i contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni come crediti prededucibili in caso di procedura concorsuale (conseguentemente, se il condomino fallisce il condominio avrà diritto di essere soddisfatto prima degli altri creditori).

Infine, l'articolo 32 novella l'articolo 23 del codice di procedura civile in tema di individuazione del giudice competente a conoscere delle controversie tra condomini e condominio.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana.

Testo unificato C. 4698 Narducci ed abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo la presidente nelle funzioni di relatrice, illustra brevemente il provvedimento in esame e formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo unificato C. 4662 Valducci ed abb.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 4*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 luglio.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, preannuncia l'intenzione di affrontare compiutamente il tema in esame non appena sarà approvato definitivamente dal Parlamento il decreto-legge n. 79 del 2012, che reca, nel disegno di legge di conversione, una disposizione che investe il tema in discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa (C. 5369 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI**PROPOSTE EMENDATIVE RELATIVE
AL DECRETO-LEGGE****ART. 2.**

Premettere il seguente articolo:

ART. 02.

(Disposizioni in materia di armi).

1. Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo e rafforzare l'attività di prevenzione delle condotte illecite connesse all'uso delle armi, all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti i seguenti periodi: « Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale può chiedere un parere al Ministero dell'interno ».

2. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato ed autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza

ai sensi della vigente normativa nel periodo compreso dal 1° gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciute come armi comuni da sparo. Conseguentemente, le medesime autorità trasmettono al Banco nazionale di prova i dati identificativi dell'arma.

02. 01. Bruno.

Premettere il seguente articolo:

ART. 02.

(Disposizioni in materia di armi).

1. Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo e rafforzare l'attività di prevenzione delle condotte illecite connesse all'uso delle armi:

a) all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco Na-

zionale può chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6. Il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, la scheda tecnica che contiene le caratteristiche dell'esemplare d'arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo. ».

b) l'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, può essere riconosciuta, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, la qualifica di arma per uso sportivo dal Banco nazionale di prova, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI, alle armi sportive, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive. ».

2. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato ed autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa nel periodo compreso dal 1° gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciute come armi comuni da sparo. Conseguentemente, le medesime autorità trasmettono al Banco nazionale di prova i dati identificativi dell'arma ai fini dell'inserimento nel registro di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

02. 02. Favia.

Premettere il seguente articolo:

ART. 02.

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi).

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, al comma 2, la parola: « Di-

partimento » è sostituita dalle seguenti: « Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile » e le parole: « del Centro operativo aereo unificato (COAU) » sono sostituite dalle seguenti: « del Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco (CON) », al comma 4 le parole: « il COAU » sono sostituite dalle seguenti: « il Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco ». L'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: « Il personale addetto alla sala operativa del CON preposto all'attività di cui al presente articolo è integrato da rappresentanti delle altre Amministrazioni interessate. »

02. 03. Favia.

ART. 2-quinquies.

Dopo l'articolo 2-quinquies aggiungere il seguente:

ART. 2-sexies.

(Disposizioni in materia di protezione civile).

1. Il Fondo di riserva il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è annualmente alimentato, nonché obbligatoriamente reintegrato almeno in pari misura qualora utilizzato per gli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dalle maggiori entrate conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al comma 2. Con le medesime risorse si provvede altresì alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributari contributivi ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In presenza di gravi difficoltà al tessuto economico e sociale derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o

inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi è concessa, su richiesta, la sospensione delle rate senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 2, sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.

2. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,6 per cento »;

b) alla lettera b) le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,6 per cento »;

c) alla lettera c) le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,6 per cento »;

d) alla lettera d) le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;

e) alla lettera e) le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento ».

2-quinquies. 01. Favia.

Inammissibile

Dopo l'articolo 2-quinquies aggiungere il seguente:

ART. 2-*sexies*.

(Disposizioni in materia di protezione civile).

1. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali con particolare riferimento all'attività di preven-

zione e pianificazione dell'emergenza, il « Fondo regionale di protezione civile », di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è integrato dall'anno 2013 del 20 per cento delle maggiori risorse conseguenti all'incremento delle aliquote di cui al comma 2. Una quota delle suddette risorse del fondo regionale è destinata al rafforzamento dei sistemi locali di protezione civile, con particolare riguardo all'organizzazione di strutture comunali di protezione civile, di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine ogni Regione, nell'ambito della Conferenza Autonomie locali, stipula specifici accordi con gli enti locali. Le risorse assegnate al Fondo di cui al presente comma sono escluse ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del precedente periodo, si provvede con le risorse di cui al comma 2, al netto della finalizzazione di cui al primo periodo del presente comma.

2. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,6 per cento »;

b) alla lettera b) le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,6 per cento »;

c) alla lettera c) le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,6 per cento »;

d) alla lettera d) le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;

e) alla lettera e) le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento ».

2-quinquies. 02. Favia.

Inammissibile

ART. 3.

Sopprimere il comma 4.

* **3. 1.** Catanoso.

Sopprimere il comma 4.

* **3. 2.** Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Vassallo, Zaccaria.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-bis. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e ridurre le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

7-ter. Nel quadriennio 2012-2015, per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è individuata una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da

assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al precedente comma.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, sostituire la rubrica con la seguente:

ART. 3.

(Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e modalità urgente di ripianamento della carenza di organico nella qualifica di Vigile del fuoco).

** **3. 3.** Catanoso.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-bis. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e ridurre le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

7-ter. Nel quadriennio 2012-2015, per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è individuata una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da

menti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al precedente comma.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, sostituire la rubrica con la seguente:

ART. 3.

(Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e modalità urgente di ripianamento della carenza di organico nella qualifica di Vigile del fuoco).

**** 3. 4.** Favia.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-bis. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e ridurre le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

7-ter. Nel quadriennio 2012-2015, per far fronte alla carenza di organico nella

qualifica di vigile del fuoco, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è individuata una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al precedente comma.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, sostituire la rubrica con la seguente:

ART. 3.

(Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e modalità urgente di ripianamento della carenza di organico nella qualifica di Vigile del fuoco).

**** 3. 5.** Fallica, Iapicca, Terranova, Misisi, Miccichè, Grimaldi, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres.

ART. 3-bis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3-bis.

(Coordinamento delle attività aeree di spegnimento degli incendi boschivi con la flotta aerea antincendio).

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soc-

corso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, per mezzo del proprio Centro operativo nazionale e delle sale operative regionali e provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantisce e coordina sul territorio nazionale le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa »;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« La flotta aerea antincendio della Protezione civile e il Centro operativo aereo unificato (COAU) sono trasferiti al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica, di riorganizzare e assorbire le aree di sovrapposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ».

c) al comma 3:

1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , il cui elenco deve essere messo a disposizione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »;

d) al comma 4, le parole: « il COAU » sono sostituite dalle seguenti: « il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

3-bis. 1. Rosato.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

(Procedura straordinaria per l'accesso al ruolo di Vigile del Fuoco).

1. Al fine urgente di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, anche a seguito dell'attuazione delle procedure di cui all'articolo 3 della presente legge, il Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile è autorizzato ad indire un concorso straordinario per titoli riservato al personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 31 dicembre 2011, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri ed il sistema di selezione per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le modalità abbreviate per il corso di formazione iniziale.

3. Per il triennio 2013-2015, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco può procedere, per ciascun anno, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente alla spesa autorizzata dalle vigenti disposizioni di bilancio, all'assunzione a tempo indeterminato del personale utilmente collocato nella graduatoria di cui al precedente comma 2.

4. Le assunzioni del personale di cui al presente articolo hanno luogo in deroga alla procedura ordinaria prevista dalla normativa vigente.

5. L'attuazione del presente articolo non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

3-bis. 01. Lorenzin.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

(Procedura straordinaria per l'accesso al ruolo di Vigile del Fuoco).

1. Al fine urgente di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile è autorizzato ad indire un concorso straordinario per titoli riservato al personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 31 dicembre 2011, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri ed il sistema di selezione per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le modalità abbreviate per il corso di formazione iniziale.

3. Per il triennio 2013-2015 il Corpo nazionale Vigili del Fuoco può procedere, per ciascun anno, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente alla spesa autorizzata dalle vigenti disposizioni di bilancio, all'assunzione a tempo indeterminato del personale utilmente collocato nella graduatoria di cui al precedente comma 2.

4. Le assunzioni del personale di cui al presente articolo hanno luogo in deroga

alla procedura ordinaria prevista dalla normativa vigente.

5. L'attuazione del presente articolo non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

3-bis. 02. Favia.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

(Efficienza e funzionalità dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Al personale appartenente ai profili professionali amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'accesso ai quali è richiesto il diploma di laurea ovvero il diploma di laurea specialistica o magistrale, si applica il procedimento negoziale previsto, nell'ambito del comparto di negoziazione denominato « Vigili del fuoco e Soccorso pubblico », per il personale direttivo e dirigente del medesimo Corpo ai sensi del capo V del titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle relative carriere, modificando le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) equiparare i percorsi di carriera del personale dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli del personale dei corrispondenti ruoli direttivi tecnici del medesimo Corpo;

b) istituire i ruoli dirigenziali amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) stabilire i criteri per l'individuazione dei posti di livello dirigenziale dei ruoli di cui alla lettera b).

* **3-bis. 03.** Catanoso.

Inammissibile

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

(Efficienza e funzionalità dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Al personale appartenente ai profili professionali amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'accesso ai quali è richiesto il diploma di laurea ovvero il diploma di laurea specialistica o magistrale, si applica il procedimento negoziale previsto, nell'ambito del comparto di negoziazione denominato « Vigili del fuoco e Soccorso pubblico », per il personale direttivo e dirigente del medesimo Corpo ai sensi del capo V del titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle relative carriere, modificando le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) equiparare i percorsi di carriera del personale dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli del personale dei corrispondenti ruoli direttivi tecnici del medesimo Corpo;

b) istituire i ruoli dirigenziali amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) stabilire i criteri per l'individuazione dei posti di livello dirigenziale dei ruoli di cui alla lettera b).

* **3-bis. 04.** Fallica, Iapicca, Terranova, Misiti, Miccichè, Grimaldi, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres.

Inammissibile

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

(Efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Al fine di conferire maggiore efficacia ed efficienza all'attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli appartenenti ai ruoli degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.

** **3-bis. 05.** Catanoso.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

(Efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Al fine di conferire maggiore efficacia ed efficienza all'attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli appartenenti ai ruoli degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-

informatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.

**** 3-bis. 06.** Iapicca, Fallica, Terranova, Misiti, Miccichè, Grimaldi, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

(Rafforzamento dell'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.

3-bis. 07. Favia.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

(Istituzione del Fondo Emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'in-

terno – Missione « Soccorso Civile » – Programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico ».

*** 3-bis. 08.** Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

(Istituzione del Fondo Emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione « Soccorso Civile » – Programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi com-

prese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico ».

* **3-bis. 09.** Rosato, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 57.448.388 per l'anno 2012, si provvede, quanto ad euro 27.438.036, mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per la quota parte destinata

al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, quanto ad euro 30.010.352, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, il quale è ridotto del medesimo importo di euro 30.010.352 per l'anno 2012.

4. 1. Favia.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 12 è abrogato.

* **4. 2.** Rosato, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 12 è abrogato.

* 4. 3. Favia.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4.01.

1. Il primo periodo del comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è sostituito dal seguente:

« 3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera a), sono disposti nel limite di centottanta giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente. Al fine di garantire maggiore continuità alla formazione del personale volontario discontinuo

il limite minimo per ogni periodo di richiamo in servizio è fissato in sessanta giorni continuativi ».

2. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinate le modalità di avvicendamento del personale volontario richiamato in servizio.

3. I richiami in servizio sono disposti nei limiti degli stanziamenti di bilancio vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Dalle disposizioni di cui al precedente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. 01. Favia.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4.01.

1. Il limite massimo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, al comma 3, è elevato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, a centottanta giorni all'anno. Al fine di garantire maggiore continuità alla formazione del personale volontario discontinuo il limite minimo per ogni periodo di richiamo in servizio di cui al predetto articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, comma 3, è fissato in sessanta giorni continuativi. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinate le modalità di avvicendamento del personale volontario richiamato in servizio.

2. L'attuazione del presente articolo non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

4. 02. Lorenzin.

ART. 4-bis.

Premettere il seguente comma:

01. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende comminate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli stanziamenti di spesa del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

* **4-bis. 1.** Favia.

Premettere il seguente comma:

3-bis. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende comminate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli stanziamenti di spesa del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

* **4-bis. 2.** Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.1.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 il comma 1 è sostituito dal seguente: « Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento delle prove di preselezione e del corso di formazione iniziale. Con decreto del Ministro dell'Interno da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono stabiliti i criteri di preselezione e le modalità del corso di formazione iniziale ».

4-bis. 01. Lorenzin.

ART. 4-ter.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione di strutture, mezzi, materiali e sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti per la promozione, detenzione e gestione economica di brevetti e di ogni altra forma di privativa industriale e intellettuale, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

*** 4-ter. 01.** Rosato.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione di strutture,

mezzi, materiali e sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti per la promozione, detenzione e gestione economica di brevetti e di ogni altra forma di privativa industriale e intellettuale, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

*** 4-ter. 02.** Favia.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione di strutture, mezzi, materiali e sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti per la promozione, detenzione e gestione economica di brevetti e di ogni altra forma di privativa industriale e intellettuale, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi,

degli emblemi e dei segni distintivi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

*** 4-ter. 022.** Marinello.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione delle strutture, dei mezzi, dei materiali e dei sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti, anche di sponsorizzazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché realizzare forme di collaborazione e partenariato, con esclusione di strumenti finanziari e di rapporti societari, per la promozione e gestione economica dell'immagine dei vigili del fuoco da realizzare direttamente o tramite terzi, mediante lo sviluppo di sistemi di comunicazione nei settori dell'editoria, della radio telediffusione, della multimedialità e, più in generale, nel sistema integrato delle comunicazioni, nel rispetto delle finalità istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

**** 4-ter. 03.** Favia.

Dopo l'articolo 4-ter, è inserito il seguente:

ART. 4-quater.

1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione delle strutture, dei mezzi, dei materiali e dei sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti, anche di sponsorizzazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché realizzare forme di collaborazione e partenariato, con esclusione di strumenti finanziari e di rapporti societari, per la promozione e gestione economica dell'immagine dei vigili del fuoco da realizzare direttamente o tramite terzi, mediante lo sviluppo di sistemi di comunicazione nei settori dell'editoria, della radio telediffusione, della multimedialità e, più in generale, nel sistema integrato delle comunicazioni, nel rispetto delle finalità istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

**** 4-ter. 016.** Marinello.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione delle strutture, dei mezzi, dei materiali e dei sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti, anche di sponsorizzazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché realizzare forme di collaborazione e partenariato, con esclusione di strumenti finanziari e di rapporti societari, per la promozione e gestione economica dell'immagine dei vigili del fuoco da realizzare direttamente o tramite terzi, mediante lo sviluppo di sistemi di comunicazione nei settori dell'editoria, della radio telediffusione, della multimedialità e, più in generale, nel sistema integrato delle comunicazioni, nel rispetto delle finalità istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

**** 4-ter. 021.** Rosato.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione delle strutture, dei mezzi, dei materiali e dei sistemi del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti per l'efficientamento energetico degli immobili in dotazione del Dipartimento, anche mediante l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili.

2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

4-ter. 04. Rosato.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione delle strutture, dei mezzi, dei materiali e dei sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti per la valorizzazione ambientale degli immobili in dotazione del Dipartimento, anche mediante l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili.

2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

*** 4-ter. 05.** Favia.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-*quater*.

1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione delle strutture, dei mezzi, dei materiali e dei sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti per la valorizzazione ambientale degli immobili in dotazione del Dipartimento, anche mediante l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili.

2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

* **4-ter. 023.** Marinello.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-*quater*.

1. Al fine di consentire, entro il 31 dicembre 2012, l'assunzione di coloro che sono risultati idonei nei concorsi per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono portate ad esaurimento le graduatorie dei vigili del fuoco risultati idonei al concorso pubblico a 184 posti nel profilo professionale di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, nonché al concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, indetto con de-

creto del Ministro dell'interno 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è inserito il seguente: « *2-bis*. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, e per la durata di un triennio a decorrere dal 1° settembre 2014 è autorizzata la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali alla data della procedura selettiva di cui al comma 3, risultino iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni, abbiano espletato almeno centoventi giorni di servizio anche non continuativi. Il periodo prestatto in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando i periodi effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo ».

3. Al fine della stabilizzazione di cui al comma 2, il candidato deve superare con esito favorevole una prova selettiva. Le modalità di svolgimento della prova ed i criteri per l'assegnazione del candidato presso i diversi comandi provinciali dei vigili del fuoco sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'interno, previo parere favorevole delle organizzazioni di categoria. Il decreto è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento, a decorrere dal 1° settembre 2013, disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote stabilite dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 300 milioni di euro annui.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-ter. 06. Pili, La Loggia.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Assunzione degli idonei delle graduatorie per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Al fine di consentire l'assunzione degli idonei nei concorsi per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le graduatorie dei vigili del fuoco risultati idonei al concorso pubblico a 184 posti nel profilo professionale di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, nonché al concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, indetto con decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 92, del 20 novembre 2001, sono portate ad esaurimento.

4-ter. 07. Di Biagio, Giorgio Conte, Patardino.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Disposizioni per garantire la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco).

1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 1448 unità.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 e del personale idoneo al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.

3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2 pari a 6.798.041 euro per l'anno 2012, a 35.342.980 euro per l'anno 2013 e a 50.985.307 euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede a valere sulle maggiori riduzioni di spesa di cui al comma 5 del presente articolo.

4. Gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ridotti di 6.798.041 euro per l'anno 2012, di 35.342.980 euro per l'anno 2013 e di 50.985.307 euro a decorrere dall'anno 2014.

4-ter. 08. Rosato, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Disposizione per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Per garantire gli standard operativi dei livelli di efficienza ed efficacia del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 1.448 unità.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco di cui al comma 1 e al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita la stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 6.798.041 euro per l'anno 2012, di 35.342.980 euro per l'anno 2013 e di 50.985.307 euro a decorrere dall'anno 2014. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

4-ter. 09. Favia.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Disposizioni per garantire la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco).

1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 600 unità.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di 200 unità per il 2012, 200 unità per il 2013, 200 unità per il 2014. Per le assunzioni di cui al precedente periodo si provvede mediante l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e del personale idoneo al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, determinati nel limite della misura di 2.816.868 euro per l'anno 2012, di 14.644.881 euro per l'anno 2013 e di 21.126.508 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sulle maggiori riduzioni di spesa di cui al comma 5 del presente articolo.

4. Gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ridotti di 2.816.868 euro per l'anno 2012, di 14.644.881 euro per l'anno 2013 e di 21.126.508 euro a decorrere dall'anno 2014.

4-ter. 010. Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovannelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Polastrini, Rosato, Vassallo, Zaccaria.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Disposizioni per il potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco).

1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 238 unità.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.437.498 euro per l'anno 2012 e di 8.624.989 euro a decorrere dall'anno 2013. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

4. Ai fini delle assunzioni da effettuarsi nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 31 dicembre 2014 l'efficacia della graduatoria del concorso

pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.

4-ter. 011. Favia.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

1. Al fine di assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica le funzioni di Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le funzioni di Capo del Corpo Nazionale sono svolte dalla medesima persona e conseguentemente all'articolo 3 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 il comma 1 è sostituito dal seguente: « Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale – Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è preposto a Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e svolge le seguenti funzioni, di cui risponde direttamente al Ministro:

a) coordina le direzioni centrali, ivi compresa quella delle risorse umane, secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi dati dal Ministro dell'interno;

b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;

c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;

d) è componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera na-

zionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonché del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;

e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica.

4-ter. 012. Rosato, Amici, Bressa.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Disposizioni per l'Opera Nazionale d'Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – O.N.A.).

1. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione « Soccorso Civile » – Programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », è istituito un fondo con stanziamento pari a 4 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo previsto per il Ministero dell'interno dall'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, sono disapplicate, relativamente ai proventi di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, sono riassegnati al fondo istituito ai sensi del comma 26 i proventi versati all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel limite di un quinto della quota riassegnabile relativa ai versamenti dell'anno precedente.

* **4-ter. 013.** Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Disposizioni per l'Opera Nazionale d'Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – O.N.A.).

1. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione « Soccorso Civile » – Programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », è istituito un fondo con stanziamento pari a 4 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo previsto per il Ministero dell'interno dall'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, sono disapplicate, relativamente ai proventi di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, sono riassegnati al fondo istituito ai sensi del comma 26 i proventi versati all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel limite di un quinto della quota riassegnabile relativa ai versamenti dell'anno precedente.

* **4-ter. 014.** Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovannelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Polastrini, Rosato, Vassallo, Zaccaria.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Disposizioni per l'Opera Nazionale d'Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – O.N.A.).

1. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Opera Nazionale di

Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione « Soccorso Civile » – Programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », è istituito un fondo con stanziamento pari a 4 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo previsto per il Ministero dell'interno dall'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, sono disapplicate, relativamente ai proventi di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, sono riassegnati al fondo istituito ai sensi del comma 26 i proventi versati all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel limite di un quinto della quota riassegnabile relativa ai versamenti dell'anno precedente.

4-ter. 015. Favia.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Norme in materia di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: « Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare » sono inserite le seguenti: « nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari

ad euro 47.904,70 per gli anni 2012 e 2013, ad euro 42.862,10 per l'anno 2014 e ad euro 20.170,40 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

*** 4-ter. 019.** Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovannelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Polastrini, Rosato, Vassallo, Zaccaria.

Inammissibile

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Norme in materia di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: « Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare » sono inserite le seguenti: « nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 47.904,70 per gli anni 2012 e 2013, ad euro 42.862,10 per l'anno 2014 e ad euro 20.170,40 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

*** 4-ter. 018.** Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

Inammissibile

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Norme in materia di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: « Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare » sono inserite le seguenti: « nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 47.904,70 per gli anni 2013 e 2014, ad euro 42.862,10 per l'anno 2015 e ad euro 20.170,40 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

4-ter. 020. Favia.

Inammissibile

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Modifica del Decreto del Presidente della Repubblica 6 Febbraio 2004, n. 76).

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, al secondo periodo, dopo le parole: « a rotazione e » è inserita la seguente: « inderogabilmente ».

4-ter. 024. Favia.

Inammissibile

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

1. Dopo il comma 1, articolo 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è inserito il seguente:

« 1-bis. I distaccamenti volontari saranno costituiti nelle zone a più basso indice di rischio ovvero in località non raggiungibili dalle sedi permanenti più vicine, entro i tempi fissati come limite per un efficace intervento operativo, evitando insediamenti che comportino sovrapposizione di competenze operative sul territorio e nel rispetto dei principi di economia organizzativa e di oculato utilizzo delle risorse pubbliche ».

4-ter. 025. Favia.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Norma di interpretazione autentica).

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006 sono inseriti i seguenti periodi:

« La costituzione dei distaccamenti volontari dovrà avvenire nelle zone a più basso indice di rischio ovvero in località non raggiungibili dalle sedi permanenti più vicine, entro i tempi fissati come limite per un efficace intervento operativo. Quanto sopra evitando in particolare insediamenti che comportino sovrapposizione di competenze operative sul territorio, anche nel rispetto dei basilari principi di economia organizzativa e di oculato utilizzo delle risorse pubbliche ».

4-ter. 026. Lorenzin.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Picierno.

Premettere i seguenti commi:

« 01. A decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione del Ministero dell'interno Missione "Soccorso Civile" – Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

02. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Disposizioni in materia di *aggiungere le seguenti:* Fondo emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

5. 2. Favia.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. È autorizzata l'assegnazione di 30 milioni di euro nell'anno 2012 ad apposito programma dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed a tal fine è autorizzata l'assegnazione ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno 2012 ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Agli oneri recati dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. 3. Favia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: della Giustizia e dell'Interno.

5. 4. Favia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1, dell'articolo 7-*quinquies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, *le parole:* « e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi » *sono sostituite delle seguenti:* « , dell'interno e della giustizia ».

5. 5. Favia.

Inammissibile

ART. 6-*ter*.

Sopprimerlo.

6-*ter*. 1. Rosato, Maran, Strizzolo, Fluvi, Mariani.

Sopprimere il comma 2.

6-ter. 2. Favia.

PROPOSTE EMENDATIVE RELATIVE AL
DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1.

Sopprimere il comma 2.

Dis. 1. 2. Maurizio Turco.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 ottobre 2012.

Dis. 1. 3. Palumbo, Miotto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la funzionalità della componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il termine di cui all'articolo 27, comma 7,

della legge 4 novembre 2010, n. 183 è differito al 31 dicembre 2012 ».

* **Dis. 1. 5.** Marinello.

Inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la funzionalità della componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il termine di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 è differito al 31 dicembre 2012 ».

* **Dis. 1. 6.** Fiano, Rosato.

Inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la funzionalità della componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il termine di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 è differito al 31 dicembre 2012 ».

* **Dis. 1. 7.** Favia.

Inammissibile

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della *performance* (Atto n. 487).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di

valutazione della *performance* (Atto n. 487);

visto il parere del Consiglio di Stato;

visti i rilievi della Commissione bilancio, che, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 5, del regolamento, vengono trasmessi unitamente al presente parere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana (Testo unificato C. 4698 Narducci ed abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 4698 Narducci ed abb. recante « Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana »;

rilevato che:

la disciplina recata dal testo in esame può essere ricondotta alla materia dei « beni culturali », sotto il profilo sia della « tutela », sia della « valorizzazione » degli stessi;

l'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione ha annoverato la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), mentre l'articolo 117, terzo comma, ha incluso la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente;

l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni;

la giurisprudenza della Corte costituzionale ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento

fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni » (sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004);

nella sentenza n. 9 del 2004 la Corte costituzionale ha individuato una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela « è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale »; mentre la valorizzazione « è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa »;

successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (articolo 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (articolo 1, comma 3): nelle materie in questione, quindi, la Corte

ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nell'ambito del comitato scientifico previsto dall'articolo 4,

la presenza di un rappresentante del ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione,

b) parimenti, in considerazione del fatto che la materia della valorizzazione dei beni culturali è attribuita dalla Costituzione alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni e che l'ordinamento attribuisce a Roma capitale funzioni amministrative in materia di concorso alla valorizzazione di beni storici e artistici, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nell'ambito del medesimo comitato scientifico, la presenza di rappresentanti della regione e di Roma capitale.

ALLEGATO 4

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Testo unificato C. 4662 Valducci ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 4662 Valducci ed abbinate, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

considerato che il testo in esame reca disposizioni in materia di sicurezza stradale, la quale è ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla materia «ordine pubblico e sicurezza», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;

rilevato che:

l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, nel disciplinare in via generale l'istituto della delegificazione, prevede che le leggi della Repubblica possano autorizzare l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinando nel contempo le norme generali regolatrici della materia e disponendo direttamente l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari;

all'articolo 2, comma 2 – che individua i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa disposta dal comma 1 – la lettera b) prevede la «delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie indicate nel comma 3»: in tal modo la disciplina delle materie in questione (peraltro individuate generi-

camente) viene completamente rimessa al Governo, senza l'indicazione di principi e criteri direttivi né di norme generali regolatrici della materia;

il comma 3 del medesimo articolo 2 autorizza il Governo a disciplinare con regolamenti di delegificazione i procedimenti amministrativi relativi alle materie ivi elencate, vincolandolo al rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi previsti per la delega per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, disposta dall'articolo 1;

il comma 4 del medesimo articolo 2 dispone che le norme di legge che disciplinano le materie oggetto della delegificazione ai sensi del comma 3 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma, demandando ai regolamenti l'elencazione delle norme abrogate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 2, sia soppressa la lettera b);

2) all'articolo 2, comma 3, appare necessario – come previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 – prevedere le norme generali regolatrici delle materie che vengono delegificate nonché indicare le disposizioni di legge da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione.